



COMUNE DI STENICO

Provincia di Trento

DISCIPLINARE **relativo alle procedure per la** **celebrazione dei matrimoni e delle unioni** **civili**

**Allegato B alla deliberazione della Giunta
comunale n. 131 di data 12.12.2017**

IL SEGRETARIO
dott. Nicola Dalfovo

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

Art. 4 – Locali destinati alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

Art. 5 - Richiesta locali

Art. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 7 - Orario di celebrazione

Art. 8 - Costi a carico dei richiedenti

Art. 9 - Organizzazione del servizio

Art. 10 - Casi non previsti dal presente Disciplinare

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità dei Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come disposto dall'articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3
Individuazione "Casa Comunale" per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata dalla Sede Comunale, sita in via G. Garibaldi, 2 – STENICO.
2. Viene inoltre individuata, come "Casa Comunale" anche l'edificio, con le relative pertinenze, denominato "Stabilimento Termale Terme di Comano" sito in Loc. Terme di Comano.

Art. 4
Locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili

1. Nella Sede Comunale i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati nella Sala Consiliare al secondo piano e in Sala Giunta al primo piano.
2. Nello stabilimento "Termale delle Terme di Comano" i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati, **compatibilmente con l'attività programmata**, nella Sala n. 36, nel Parco antistante l'edificio.

Art. 5
Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio o unione civile presso i locali individuati al comma 2 dell'articolo 3 devono dichiararlo all'atto della pubblicazione di matrimonio al responsabile dell'ufficio stato civile e devono presentare domanda almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, se dovuto, di quanto previsto all'articolo 8 del presente disciplinare.

Art. 6
Prescrizioni per l'utilizzo

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio o l'unione civile fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. La sala può essere occupata per un tempo massimo di 1 ora (per cerimonia ed eventuali foto ricordo). Nel caso di matrimoni tra cittadini stranieri, che abbisognano di interprete, il tempo a disposizione è di 1 ora e 30 (data la maggior durata della cerimonia).
3. Qualora siano previsti più celebrazioni, gli eventuali ritardi (superiori ai 15 minuti) che rendano impossibile la celebrazione entro il tempo a disposizione determineranno l'annullamento della cerimonia.
4. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno delle sale matrimoni o nel Parco.

Art. 7
Orario di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili presso la Sede Comunale e presso lo Stabilimento Termale Terme di Comano sono celebrati in orario da concordare preventivamente con l'Ufficiale celebrante.

Art. 8
Costi a carico dei richiedenti

1. I corrispettivi per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione presso la **Sede Comunale** sono:

Giorni	Residenti	Non residenti
Dal lunedì al sabato	100,00	200,00

2. I costi per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione presso lo **Stabilimento Termale delle Terme di Comano** sono:

Giorni	Residenti	Non residenti
Dal lunedì al sabato	150,00	250,00

3. I predetti costi (comprensivi di imposte se dovute) sono dovuti a fronte dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili quali: spese gestionali inerenti la pulizia, il riscaldamento, il personale ausiliario, acquisto materiale di rappresentanza per cerimoniale.
4. L'importo va versato alla Tesoreria Comunale.
5. La ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio stato civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio.
6. Lo spostamento della cerimonia o l'eventuale ritardo di cui all'articolo 5, comma 3 non comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art. 9
Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 10
Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - Il Codice Civile;
 - Il DPR 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01 gennaio 2018 e da tale data cessano di avere validità le disposizioni precedentemente adottate in materia.